Sentenza n. 73/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA

composta dai seguenti Magistrati:

Luigi	CIRILLO	Presidente relatore
Maria Luisa	ROMANO	Giudice
Rocco	LOTITO	Giudice

Nella pubblica udienza del giorno 18 novembre 2025 ha posto in decisione la seguente

SENTENZA

sul ricorso in opposizione ex art.142 c.g.c. iscritto al n. **9259** del registro di Segreteria in data 22.10.2025, promosso ad istanza di

Raffaele LAGUARDIA (C.F: LGRRFL73H19G942Y), nato a Potenza il 19.6.1973 e residente a Potenza, Via Catania n.2, rappresentato e difeso, come da procura alle liti allegata al ricorso in opposizione, dall'Avv. Francesco Bonito Oliva (C.F.: BNTFNC74E03G793A) e dall'Avv. Francesco Buscicchio (C.F.: BSCFNC79E31F839G) e con loro elettivamente domiciliato alla pec: buscicchio.francesco@cert.ordineavvocatipotenza.it ,

avente ad oggetto la ***revoca del decreto n. 194/2025*** in data 18.9.2025 e comunicato in data 22.9.2025, emesso dal giudice designato per il procedimento rubricato al n. 9259 del registro di Segreteria, per la resa del conto giudiziale dell'agente contabile-consegnatario dei beni mobili del Settore V Lavori Pubblici, Ambiente e Servizi Esterni dell'amministrazione comunale di Lavello, esercizio **2019**;

esaminati tutti gli atti e i documenti di causa;

uditi, nell'udienza del 18.11.2025, il Presidente relatore Dott. Luigi Cirillo, nonché l'Avvocato Francesco Buscicchio ed il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Andrea Luberti, che concludevano come da verbale di udienza;

RITENUTO IN FATTO

1. Con **ricorso per resa di conto ex art. 141 c.g.c.**, iscritto al n. 9259 del registro di Segreteria in data 27.8.2025, il Pubblico Ministero ha chiesto a questa Sezione:

a) di assegnare all'agente contabile Raffaele LAGUARDIA un termine per la presentazione, all'amministrazione comunale di Lavello, del conto giudiziale dell'agente contabile-consegnatario dei beni mobili del Settore V Lavori Pubblici, Ambiente e Servizi Esterni per l'esercizio finanziario 2019;

b) di assegnare un ulteriore termine all'amministrazione medesima, nella persona di Anna Maria VILONNA in qualità di responsabile del procedimento di cui all'art.139 comma 2 c.g.c., per gli altri adempimenti indicati dagli articoli 139 e 140 c.g.c. e per il conseguente deposito del conto presso la Segreteria della Sezione Giurisdizionale;

c) in caso di inadempimento dell'agente contabile, ovvero di omessa presentazione del conto nel termine assegnato, di disporre con decreto immediatamente esecutivo la compilazione d'ufficio del conto a spese dell'agente contabile e di applicare, salva la ricorrenza di gravi e giustificati motivi, la sanzione pecuniaria nella misura di cui all'art.141 comma 6 c.g.c.;

d) in caso di deposito del conto all'amministrazione e di inadempimento del responsabile del procedimento nel termine assegnato, di disporre una sanzione

pecuniaria a carico di quest'ultimo, nella misura di cui all'art.141 comma 7 c.g.c.;

e) di dichiarare cessata la materia del contendere in caso di presentazione del conto da parte dell'agente contabile o di compilazione d'ufficio del conto a seguito del decreto indicato.

1.1. In punto di **fatto**, la Procura ha sintetizzato lo svolgimento e gli esiti della predetta istruttoria (con particolare riferimento al doc.3 ed ai suoi allegati F, G ed H oltre citati), esibendo a sostegno della sua richiesta:

a) la nota della Sezione giurisdizionale in data 22.10.2024 (acquisita dalla Procura a prot. n.988 del 17/04/2025), con cui si comunicava la omessa presentazione di una serie di conti giudiziali nel periodo 2019/2023, tra cui quelli dei consegnatari del Comune di Lavello (doc.1);

b) la richiesta istruttoria della Procura al Comune di Lavello, prot. n. 1271 del 12/06/2025, tesa ad acquisire i nominativi degli agenti contabili che avevano omesso la presentazione del conto, e del RUP competente per il deposito dei conti giudiziali (doc.2);

c) la nota di riscontro del Segretario comunale n. prot. 13209 del 27.6.2025, acquisita al prot. n. 1353 del 30/06/2025 (doc.3).

In dettaglio, nella citata ***nota di riscontro n. 13209/2025 (***doc.3) il Segretario comunale ha precisato e documentato quanto segue.

1.1.1. Essendo entrato in servizio solo il 4.9.2023, il Segretario Comunale aveva richiesto ai responsabili dei vari Settori interessati informazioni sui nominativi dei consegnatari e del responsabile del procedimento di resa del conto, con *nota segretariale n. 12447 del 18.6.2025* (All. A1);

1.1.2. I responsabili del procedimento avevano fornito varie *risposte*, nei

sensi che seguono.

a) La *nota Nr. 12922 del 25-06-2025 della Dr. Giuseppina Di Vittorio, responsabile del Settore I Amministrativo* (Allegato B) riferiva del decreto sindacale n.496 del 27.11.2019 (allegato alla nota), nel quale si dava atto dell'avvenuta ricognizione inventariale dei beni mobili comunali e si individuavano (non nominativamente) i responsabili apicali dei vari settori del comune come consegnatari dei beni mobili presenti nell'ufficio cui erano preposti.

Dall'esame del decreto sindacale emerge:

- che ai sensi degli artt. 139 e 140 del regolamento di contabilità doveva provvedersi con provvedimento sindacale alla nomina dei responsabili dei singoli settori come "*consegnatari (...) dei beni mobili assegnati in via esclusiva al servizio*" cui essi erano preposti, curandone non solo la vigilanza e la manutenzione, ma più in generale "*la custodia, la conservazione e la gestione";*
- che – essendosi proceduto alla "ricognizione straordinaria" dei beni mobili presenti nei vari immobili dell'ente (compresi gli edifici scolastici) ed atteso il nuovo funzionigramma (che aveva rivisto la ridislocazione dei Settori del comune tra i vari edifici, come oltre si dirà) – si rendeva necessario nominare "*consegnatari dei beni mobili comunali, con debito di custodia*" i responsabili dei sei settori del Comune (1. Affari Generali-Segreteria Generale-Ufficio del Sindaco-Consiglio e Giunta; 2. Politiche sociali ed istruzione; 3. Servizi demografici, contenzioso e Polizia locale; 4. Urbanistica SUAP-SUDE; 5. Lavori Pubblici, ambiente e servizi esterni; 6. Servizi Finanziari), con facoltà di nominare sub-consegnatari;

- che a cura del servizio finanziario si sarebbe comunicato agli interessati il decreto stesso e si sarebbe provveduto "*alla consegna dei beni a ciascuno dei consegnatari*", la piena responsabilità dei quali sarebbe decorsa dalla presa in consegna dei beni.

La medesima nota del responsabile del Settore amministrativo (Doc.3, Allegato B), dopo aver chiarito che la redazione dell'inventario e l'individuazione dei consegnatari erano obiettivo di performance della responsabile del settore finanziario, precisava tuttavia:

aa) che il provvedimento sindacale risultava a sistema, ma non nella sezione "messi notificatori" e la pubblicazione dell'atto sull'albo on-line era stata annullata;

bb) che non risultavano in atti notificazioni del provvedimento agli interessati;

cc) che era stato reperito un verbale di consegna di beni mobili, ma privo dell'elenco dei beni consegnati (che nel verbale si asserita essere stato "allegato") e recante il prot. 8772 del 18.5.2020, laddove era stato sottoscritto dalla medesima Di Vittorio il 16.7.2020 (cfr. Allegato B);

dd) che non si poteva comunque configurare un obbligo di conto per beni avuti solo per debito di vigilanza;

ee) che, comunque, gli arredi della Sala giunta, della presidenza e della Segreteria erano stati sostituiti dal servizio finanziario nel maggio 2024 (come da determinazioni trasmesse con l'Allegato B) e depositati presso la sede dell'ex-ufficio Lavori Pubblici in attesa di dismissione (Via Cavour).

Va tuttavia precisato che, a quanto consta agli atti:

- come meglio specificato *infra*, sulla diversa copia del decreto sindacale allegata alla richiesta del Segretario comunale del 25.6.2025 oltre citata

(Allegato A2) è apposto un timbro con l'annotazione "città di Lavello, Albo pretorio on line dal 29.11.19 al 14.12.19 n. 2132 cronologico";

- comunque, l'elenco dei beni era indicato nel verbale di consegna come "allegato" ed è stato effettivamente rinvenuto agli atti del Settore ragioneria (benché non sottoscritto dalla parte);

- il verbale di consegna predetto (depositato insieme alla nota in esame, Allegato B) disponeva "*la consegna dei beni mobili assegnati al Settore I Affari generali come da elenco allegato al presente verbale al Responsabile Dr.ssa Giuseppina Di Vittorio, quale agente contabile con funzioni di consegnatario di beni mobili di proprietà comunale che li riceve in consegna e custodia ai sensi del regolamento di contabilità armonizzata dell'Ente*" ed evidenziava in premessa che il servizio finanziario aveva inviato "*a ciascun settore un elenco dei beni mobili, risultanti dall'inventario e dalle operazioni di rettifica ed aggiornamento* (…), *assegnati allo stesso, per verificarne la corrispondenza*", e che "*i responsabili dei vari settori hanno trasmesso l'elenco aggiornato secondo le risultanze presenti presso i propri uffici*";

b) Con *nota prot. n. 0012904 del 24-06-2025 del Com. Dr. Francesco Nota, responsabile del Settore II Polizia Locale e Contenzioso* (Allegato C.1) si affermava che il Nota non era stato nominato consegnatario, che non aveva firmato qualsivoglia verbale di consegna e che gli unici conti giudiziali del suo ufficio venivano sottoscritti dal riscossore e dei diritti di segreteria;

c) Con nota prot. n. 0012984 del 25-06-2025 dell'Arch. Daniela Migliorini, responsabile del Settore III Tecnico (Allegato D.1) si affermava che il decreto sindacale aveva semplicemente individuato agenti con obbligo di vigilanza e non di custodia dei beni, onde non vi era alcun obbligo di conto, e comunque

non vi era stata alcuna nomina come consegnatario.

d) Con *nota prot. n. 0012980 del 25-06-2025 della Dr.ssa Anna Vilonna, responsabile del Settore IV Servizi Finanziari* (Allegato E.1) si affermava che il decreto sindacale aveva semplicemente individuato agenti con obbligo di vigilanza e non di custodia dei beni (ex art.6 D.P.R. 254/2002); pertanto, non essendovi stata nomina di consegnatari, da un lato, non vi era alcun loro obbligo di resa del conto, dall'altro, la scrivente - responsabile del settore finanziario negli esercizi dal 2019 al 2023 - non era tenuta a trasmettere alcunché.

1.1.3. Quindi, attese le predette risposte dei vari uffici, con *nota segretariale n. 12992 del 25.6.2025* (Allegato A2) il Segretario comunale aveva chiesto ai responsabili dei Settori ulteriori informazioni relative, da un lato, all'avvenuta formalizzazione della consegna dei beni ai responsabili apicali pro-tempore dei vari settori – che fungevano da consegnatari ex art.140 del regolamento (Allegato G) – individuati con il predetto decreto sindacale n. 496/2019 allegato alla nota (Allegato F), dall'altro, al responsabile per il deposito del conto giudiziale; in particolare, con detta nota si chiedeva:

- al responsabile del settore amministrativo, una informativa sull'avvenuta pubblicazione del decreto sindacale;
- al responsabile del settore finanziario, se si fosse provveduto a far firmare il verbale di presa in consegna dei beni (come previsto dal decreto predetto) ed a notificare il decreto predetto agli interessati (art.140 reg.) ed ai loro successori (art.144 reg);
- a tutti i responsabili apicali di settore, l'elenco dei responsabili apicali dei settori succedutisi dal 2019 al 2023, consegnatari con debito di custodia, e i

relativi dati anagrafici;

- al responsabile del settore finanziario, i provvedimenti di individuazione del responsabile del procedimento per il deposito dei conti giudiziali.

Successivamente, a rettifica di questa richiesta, con *nota segretariale n. 13030 del 26.5.2025* (Allegato A.3) il Segretario Comunale chiedeva la trasmissione dell'elenco dei responsabili apicali con funzioni di consegnatario e i relativi dati anagrafici al solo responsabile del Settore I amministrativo.

1.1.4. Le *risposte* fornite dai vari uffici ribadivano le criticità già rilevate, fornendo qualche ulteriore spunto.

a) Con *nota prot. n. 0013040 del 26-06-2025 del Com. Dr. Francesco Nota, responsabile del Settore II Polizia Locale e Contenzioso* (Allegato C.2), questi precisava di essere stato assunto solo il 4.7.2022 e di non aver ricevuto comunicazione né del pregresso decreto sindacale (che comunque si riferiva ad un ufficio diverso da quello da lui diretto, a seguito di una verosimile riorganizzazione dell'organizzazione comunale) né di alcun provvedimento di nomina come consegnatario.

b) Con *nota prot. n. 0013074 del 26-06-2025 dell'Arch. Daniela Migliorini, responsabile del Settore III Tecnico* (Allegato D.2), questa funzionaria riconosceva di essere stata titolare dell'ufficio "Urbanistica SUAP/SUADE" dalla data del decreto sindacale, ma affermava che quest'ultimo non le era mai stato né formalmente notificato né trasmesso per conoscenza o per competenza (non risultando ella tra i destinatari indicati nel relativo protocollo), che ella non aveva mai sottoscritto alcun verbale di presa in carico dei beni, e che nel periodo compreso tra il 2019 e il 2023 l'assetto organizzativo dell'Ente aveva subito diverse modifiche, e il Settore IV

"Urbanistica SUAP/SUADE" era rimasto invariato fino all'11/08/2022.

c) Con *nota prot. n. 0013099 del 26-06-2025 della Dr.ssa Anna Vilonna, responsabile del Settore IV Servizi Finanziari* dal 1.1.2025 (Allegato E2), si comunicava l'elenco dei responsabili dei settori dal 2019 al 2023 (All.E2, Suballegato C) e rispondeva alle richieste predette evidenziando quanto segue:

aa) la riorganizzazione dei beni mobili con individuazione dei consegnatari – prevista nel piano performance 2019 della responsabile del servizio finanziario pro-tempore (all'epoca la Dott.ssa Filomena SASSONE, come risulta dalle determinazioni n. 229 del 10.9.2019 e n. 167 del 25.7.2023: cfr. All. E2, Suballegato B) – prevedeva l'aggiornamento dell'inventario dell'ente e l'affidamento dei beni ai consegnatari (precisamente "*aggiornare l'elenco dei beni costituenti l'Inventario dei beni mobili dell'Ente con quelli effettivamente risultati in uso, con cancellazione di quelli ceduti, in disuso o persi*" – ricollocandoli tenendo conto che gli uffici Urbanistica e SUDE si erano spostati dalla sede di via Cavour alla sede distaccata di Via Federico II di Svevia e gli Uffici dei servizi demografici, stato civile ed anagrafe con l'Ufficio contenzioso presso la sede distaccata della Polizia municipale di Via Roma – e quindi "*affidare detti beni ai consegnatari*");

bb) nel report finale dello stato di attuazione del piano della performance 2019 si dava atto che tutti gli obiettivi, tra cui la individuazione dei beni mobili assegnati ai singoli uffici e la individuazione dei consegnatari e dei loro sostituti, erano stati raggiunti con l'emissione del suddetto decreto sindacale 496/2019;

cc) dal medesimo report finale sullo stato di attuazione del piano della performance 2019 della responsabile del Servizio finanziario risultava che era

intervenuta "*una corrispondenza tra la stessa ed i diversi responsabili finalizzata all'attuazione di quanto disposto nel decreto*", corrispondenza che aveva ad oggetto i beni mobili, riportati in appositi e dettagliati elenchi depositati in atti (Suballegato A); a quanto risulta dal loro esame, tali elenchi riportavano oggetti di uso amministrativo (arredi, armadi, scaffalature, scrivanie, sedie, cassettiere, computer, stampanti e simili), talora indicando a parte i beni presenti ma non censiti (non etichettati-inventariati) o inventariati ma non censiti o destinati al fuori uso (dal che si desume che tali elenchi erano quelli aggiornati, risultanti dai riscontri che i singoli uffici avevano dato al servizio finanziario: cfr. § 1.1.2 lett. a, in fine), ed erano distinti per uffici facenti capo ai sei Settori del comune (11 elenchi, di cui i primi tre riferiti al I settore AA.GG., il quarto al settore II Politiche istituzionali, il quinto ed il sesto al Settore III Servizi demografici contenzioso e Polizia Locale, il settimo al Settore IV Urbanistica, l'ottavo al Settore V Lavori Pubblici, Ambiente e Servizi esterni, il nono, il decimo e l'undicesimo al Settore VI Servizi finanziari);

dd) peraltro, su sei complessivi verbali di consegna dei beni mobili risultavano sottoscritti solo due (non allegati alla risposta: uno è quello citato sub § 1.1.2), per il sopravvenire della emergenza COVID-19 che aveva distolto i responsabili degli uffici dal completamento dell'attività;

ee) inoltre, l'indicazione nel decreto sindacale di un obbligo di "custodia" (di norma valevole solo per il materiale in eccedenza nei magazzini) anziché di "vigilanza" dei beni era avvenuta per mero errore materiale (onde si sarebbe pervenuti ad una revisione del decreto), in quanto si trattava di beni che per loro natura erano utilizzati direttamente per il funzionamento degli uffici

(come risultava dai dettagliati elenchi allegati alla risposta) e quindi assoggettati solo ad obbligo di vigilanza amministrativa (si citavano a tal fine Sez. Giur. Calabria 313/2020, Sez. giur. Marche n.52/2025);

ff) comunque, non risultavano agli atti notificazioni del decreto sindacale ai responsabili di settore;

gg) negli anni dal 2019 al 2023 compresi il responsabile del procedimento per il deposito dei conti giudiziali alla Corte dei conti era la scrivente Dr.ssa Vilonna, come da determinazioni 229/2019 e 167/2023 allegate alla nota (All. E2, Suballegato B);

hh) il decreto sindacale n. 496/2019 era stato pubblicato ma la pubblicazione era stata "*successivamente*" annullata, per motivi ignoti – dato che la responsabile del protocollo avrebbe dichiarato di non ricordarli – ma verosimilmente riconducibili alla constatazione dell'errore materiale suddetto ed alla necessità della rettifica che poi non è avvenuta per motivi legati al COVID (di tali affermazioni manca riscontro documentale).

1.1.5. Sulla scorta di questi riscontri forniti dai diversi Responsabili, il Segretario Comunale affermava:

a) che il decreto sindacale n. 496 del 27/11/2019 (Allegato F, corrispondente all'Allegato B), ai sensi dell'articolo 140 del vigente *Regolamento di contabilità armonizzata dell'Ente* (Allegato G), aveva individuato e nominato i Responsabili apicali *pro tempore* di Settore quali agenti contabili con funzioni di consegnatari dei beni mobili comunali con debito di custodia, in relazione a ciascuna unità organizzativa affidata alla propria responsabilità;

b) che, tuttavia, il medesimo decreto sindacale precisava che "*le attività*

*propedeutiche alla consegna dei beni a ciascuno dei consegnatari come sopra individuati sia assegnata al Servizio Finanziario che ne curerà l'esatto adempimento e che gli stessi saranno pienamente responsabili dei beni loro assegnati ad avvenuta sottoscrizione del "*verbale di presa in carico"; laddove sembrava che ciò fosse avvenuto solo per n. 2 delle n. 6 posizioni di apicalità presenti nell'Ente all'epoca dei fatti (cfr. Allegato E.2 e Allegato B);

c) che, inoltre, la notifica di tale decreto non risultava in atti e la sua pubblicazione risultava successivamente annullata (cfr. Allegato E.2).

1.1.6. In conclusione, in risposta ai punti nn.1, 2 e 3 della richiesta di trasmissione di documentazione della Procura Regionale, ed alla luce del decreto sindacale n.496/2019, la nota segretariale trasmetteva alla Procura:

a) l'elenco dei Responsabili apicali di Settore dal 2019 al 2023, distinto per anno con indicazione del Settore di responsabilità ed indicazione del relativo atto di nomina (Allegato E.2, Suballegato C);

b) i decreti sindacali di individuazione e di nomina dei Responsabili Apicali di Settore dal 2019 al 2023 (Allegato H);

c) gli atti di individuazione della Vilonna come responsabile del procedimento per la "Resa del conto degli Agenti contabili" fin dal 2019 (Allegato I, corrispondente all'Allegato E.2, Suballegato B).

Dall'elenco e dai decreti sindacali predetti emerge quanto segue.

a) Nel *Settore I (AA.GG., sindaco, giunta, consiglio, segretario Generale*) dal 2019 al 2023 è sempre nominata funzionario responsabile del Settore la Dr.ssa Giuseppina DI VITTORIO, appositamente incaricata con decreti sindacali nn. 458/2019, 500/2020, 533/2021, 584/2022, 12/2023, 39/2023.

b) Nel *Settore II (Politiche sociali e istruzione):*

- dal 2019 fino al 1.7.2022 è stata nominata responsabile la Dr.ssa Giovanna FENSORE con decreti sindacali nn. 459/2009, 500/2020, 533/2021;

- dal 4.7 al 31.7.2022 è stata nominata la Dr.ssa Giuseppina DI VITTORIO con D.S. 577/2022;

- dopo il 1.7.2022 il Settore è stato soppresso.

c) Nel *Settore III - Servizi Demografici, Contenzioso e Polizia Locale (divenuto Settore II dopo la D.G.C. 79/2022* che ha soppresso l'ex-Settore II Politiche sociali):

- dal 2019 al 8.11.2022 è stata responsabile la Dr.ssa Ilaria VENAFRO con decreti sindacali nn. 460/2019, 500/2020, 533/2021, 584/2022;

- dal 8.11.2022 al 2023 compreso è stato incaricato (prima ad interim, poi in pianta stabile) il Dr. Francesco NOTA, con decreti sindacali nn. 594/2022, 600/2022, 12/2023, 40/2023;

- il Settore è stato ridenominato prima "Servizi istituzionali e Polizia Locale" con D.G.C. n. 79/2022, poi "Polizia Locale e contenzioso" con D.G.C. n. 111/2023.

d) *Nel Settore IV- Urbanistica-SUAP-SUDE (Divenuto "Settore III-Servizi al territorio e patrimonio" dopo la D.G.C. 79/2022 che ha soppresso l'ex-Settore II Politiche sociali e "Settore III – Tecnico" con D.G.C.111 del 28.9.2023*):

- dal 2019 fino alla fine del 2023 è stata incaricata come responsabile l'Arch. Daniela MIGLIORINI con decreti sindacali nn. 461/2019, 505/2020, 533/2021, 584/2022, 12/2023, 41/2023;

- il Settore III è stato ridenominato "Settore III-Urbanistica (SUAP/SUDE)" con D.G.C. 66/2023 ed è stato accorpato al Settore lavori pubblici (di cui oltre) in un unico "Settore III – Tecnico" con a capo la stessa Migliorini con

D.G.C.111 del 28.9.2023.

e) *Nel Settore V – Lavori pubblici, Ambiente e Servizi Esterni (Divenuto Settore IV-Servizi tecnici dopo la D.G.C. 79/2022 che ha soppresso l'ex-Settore II Politiche sociali e Settore III-Tecnico dopo la D.G.C. 111/2023*, con la unificazione con l'ex-Settore III Urbanistica in un unico Settore Tecnico):

- dal 2019 al 31.1.2020 è stato nominato responsabile Raffaele LAGUARDIA, con decreto sindacale n.462/2019;

- dal 1.2.2020 al 4.7.2023 è stato nominato responsabile l'ing. Leonardo SILEO con decreti sindacali nn. 505/2020, 533/2021, 584/2022, 12/2023;

- dal 4.7.2023 al 1.11.2023 è stata nominata responsabile l'Arch. Daniela Migliorini con decreti sindacali nn. 20/2023 e 34/2023;

- dal 2.11.2023 al 31.12.2023, è stato creato un unico "Settore III- Tecnico" (a seguito dell'accorpamento del Settore III-Urbanistica e del Settore IV-Lavori Pubblici, con D.G.C. 111/2023) con a capo l'Architetto MIGLIORINI giusto D.S. 41/2023.

f) *Nel Settore VI- Servizi Finanziari (divenuto Settore V-Servizi finanziari dopo la D.G.C. 79/2022 che ha soppresso l'ex-Settore II Politiche sociali, e Settore IV dopo la D.G.C. 111/2023* che ha accorpato i Settori Urbanistica e Tecnico):

- dal 2019 fino alla fine del 2023 è stata nominata responsabile la Dr.ssa Filomena SASSONE con decreti sindacali n. 463/2019, 500/2020, 533/2021, 584/2022, 12/2023, 38/2023.

1.2. In punto di **diritto**, la Procura ha affermato, da un lato, l'obbligo dell'agente contabile intimato di rendere all'amministrazione comunale di Lavello il conto giudiziale della propria gestione per l'anno 2019, ai fini del

riscontro amministrativo e del successivo deposito presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per l'instaurazione del relativo giudizio; dall'altro, l'interesse della stessa Procura a far ordinare con decreto la resa del conto, per procedere alla verifica puntuale dell'operato dell'agente contabile e, all'esito, assumere i provvedimenti giurisdizionali necessari per la tutela delle ragioni dell'Erario. In specie, il Pubblico Ministero ha richiamato:

a) le disposizioni generali che impongono "*l'obbligo del rendiconto in capo agli agenti contabili, anche solo di fatto*" (art.45 del R.D. n.1214/1934; art.73 e seguenti R.D n. 2440/1923; art.178 e seguenti R.D. n. 827/1924; artt. 226 e 233 d.lgs. 267/2000);

b) l'art.233 del Dlgs 267/2000 (secondo cui "*Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all' articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto*");

c) l'art. 139, commi 1 e 2, e 140 c.g.c. (che impongono, in caso di inadempimento dell'obbligo di resa del conto e/o dell'obbligo di parificazione approvazione e trasmissione del conto, la comunicazione degli inadempimenti al P.M. ai fini della formulazione dell'istanza per resa del conto).

2. Con **decreto n. 194/2025 in data 18.9.2025** il giudice designato ha accolto la richiesta, considerando:

- l'omessa notifica dei conti giudiziali predetti;
- l'intervenuto decorso dei termini per la presentazione dei conti stessi ai

sensi dell'art.139 comma 1 c.g.c.;

- la legittimazione passiva all'azione dell'agente contabile e del RUP indicati dal Pubblico Ministero nel ricorso, sulla scorta di quanto dalla Procura accertato.

Quindi, con il medesimo decreto il giudice ha ordinato a Raffaele LAGUARDIA di provvedere, entro il termine di 60 giorni, a presentare all'amministrazione comunale di Lavello il conto giudiziale dell'agente contabile-consegnatario dei beni mobili del Settore V Lavori Pubblici, Ambiente e Servizi Esterni per l'esercizio finanziario 2019 ed a Anna Maura VILONNA, in qualità di responsabile del procedimento, l'ulteriore termine di 60 giorni, decorrenti dalla scadenza del precedente termine, per gli adempimenti di propria competenza ex art. 139 co.2 c.g.c. e per il deposito del conto ex art.140 c.g.c.. Nel provvedimento gli intimati sono stati avvertiti che – in caso di infruttuoso decorso dei termini concessi – si sarebbe provveduto alla compilazione di ufficio dei conti non depositati ed alla acquisizione di ufficio dei conti depositati ma non trasmessi alla Corte dei conti, nonché alla comminazione di eventuale sanzione ex art. 141 comma 6 c.g.c.; ed è stata ordinata alla Procura la notificazione del ricorso e del decreto medesimo all'agente contabile ed al RUP tramite l'amministrazione.

3. Con **ricorso in opposizione** ex art.142 c.g.c., iscritto in data 22.10.2025 al medesimo numero di giudizio del decreto del giudice monocratico (n. 9259), Raffaele LAGUARDIA, rappresentato e difeso come in epigrafe, ha chiesto l'annullamento del suddetto decreto n. 194/2025 in data 18.9.2025, notificato in data 22.9.2025 e la conseguente declaratoria di improcedibilità e/o inammissibilità del giudizio di conto n. 9259.

Dopo aver sintetizzato il contenuto del ricorso per resa del conto del Pubblico Ministero e il contenuto del decreto del giudice monocratico, in punto di diritto la parte ricorrente ha eccepito la insussistenza dei presupposti dell'obbligo di resa del conto sotto vari profili.

3.1. Anzitutto, i beni di cui si chiede il conto giudiziale non sarebbero riconducibili a quelli che fungono da ***oggetto dell'obbligo di resa del conto***. Infatti, i beni oggetto della gestione da rendicontare (a quanto risultava dagli elenchi in atti) costituivano le scorte operative strettamente necessarie ai fini dell'ordinario funzionamento dei singoli uffici, e quindi sarebbero stati oggetto solo di obbligo di vigilanza e di rendicontazione amministrativa, non di obbligo di custodia e di conto giudiziale (che si configurerebbe solo nell'ipotesi di "rifornimento" del bene, ovvero di gestioni di magazzino caratterizzate da movimenti di carico e scarico e rimanenze iniziali e finali); in tal senso la difesa ha citato Sez. giur. Marche n.52/2025 (che a sua volta cita Sez. giur. Calabria, sent. n. 39/2020, Sez. giur. Liguria, sent. n. 133/2016).

3.2. Inoltre, quanto al ***soggetto obbligato alla resa del conto***, la difesa ha citato Sez. giur. Calabria n. 313/2020, secondo cui la particolare dizione dell'art. 93 TUEL sugli agenti contabili ("incaricato della gestione dei beni") non consentirebbe l'estensione dell'obbligo di resa del conto anche a soggetti su cui non incombono doveri di custodia, dovendo comunque applicarsi i principi generali valevoli per gli impiegati dello Stato (di cui all'art.32 r.d. n.827/1924 ed all'art. 6 d.P.R. n.254/2002), che impongono l'obbligo in esame ai soli "contabili per debito di custodia" (agenti contabili) non ai "contabili per debito di vigilanza" (agenti amministrativi) (la cui nozione è desumibile dall'art.10 d.P.R. n. 254/2002, relativo ai compiti del consegnatario). Pertanto,

solo in presenza di scorte non destinate ad un servizio specifico (beni custoditi in magazzini) potrebbe configurarsi un obbligo di custodia ed un obbligo di resa del conto, laddove in presenza di beni "destinati all'uso" presso i singoli uffici (ivi comprese le scorte di beni "pronti uso") affidati ad un responsabile si potrebbe configurare un semplice un debito di vigilanza.

3.2.1. Inoltre, sempre con riferimento al soggetto obbligato alla resa del conto, indubbiamente il "Regolamento di contabilità armonizzata" del Comune di Lavello prevedeva, con riferimento alla individuazione dei consegnatari (art.139), che si "nominasse" "consegnatario dei beni" ciascun responsabile di un singolo servizio "relativamente ai beni mobili assegnati in via esclusiva al servizio cui è preposto" (e invece l'economo e/o il magazziniere, per i beni di facile consumo e scorta conservati in magazzini pronti per l'uso, e solo l'economo, per i beni utilizzati da più servizi), fatta salva la nomina di ulteriori consegnatari per garantire la corretta gestione dei beni mobili; e prevedeva altresì (all'art.140) che i consegnatari fossero "nominati con decreti del sindaco" i quali dovevano essere "notificati ai soggetti interessati e trasmessi al responsabile del servizio finanziario". Tuttavia, secondo la difesa, tali disposizioni regolamentari andrebbero lette alla luce dei principi vigenti (precisati nei precedenti giurisprudenziali citati): per cui, atteso che il decreto sindacale n. 496/2019 avrebbe nominato i responsabili dei singoli settori come "consegnatari" di beni mobili destinati al loro ufficio, ma menzionando i mobili, gli arredi d'ufficio, le raccolte di leggi, regolamenti e le pubblicazioni, ne conseguirebbe che essi non avessero obbligo di custodia dei beni in esame, ma solo di vigilanza, e quindi non fossero tenuti alla resa del conto.

3.3. Infine, la difesa ha contestato la ***efficacia della nomina con Decreto***

sindacale n. 496/2019, posto che la pubblicazione dello stesso sull'Albo pretorio risultava essere stata annullata (ovvero il Decreto n. 496/2019 non era stato ritualmente pubblicato ex art. 124, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 sull'Albo pretorio del Comune di Lavello per 15 giorni); di conseguenza, non potendosi presumere la legale conoscenza dell'atto di nomina da parte dei destinatari, non sorgerebbero obblighi di conto né potrebbe configurarsi una omissione colpevole. A sostegno della omessa pubblicazione sull'Albo del decreto di nomina, la difesa ha chiesto alla Sezione di ***disporre in via istruttoria***, ove ritenuto necessario, gli incombenti istruttori necessari a ricostruire la vicenda dell'inserimento, presso l'Albo pretorio del Comune di Lavello, del Decreto sindacale n. 496/2019.

3.4. In conclusione, la difesa ha affermato che non sussiste, a carico della parte ricorrente, un obbligo di resa di conto, sia in astratto (in forza dei principi generali e della giurisprudenza sopra citate sull'oggetto e sul soggetto del conto) sia in concreto (stante la mancanza di un atto di nomina); infatti, da un lato, non si poteva ritenere, alla luce del Regolamento comunale e dei principi generali, che il Decreto sindacale n. 496/2019 avesse inteso creare un obbligo di custodia in capo ai responsabili degli uffici, dall'altro tale decreto non era mai divenuto efficace e quindi la nomina dei consegnatari non si era perfezionata.

Di conseguenza, mancando un obbligo di conto, la istanza di resa del conto dovrebbe essere dichiarata inammissibile.

4. Quindi, con **decreto presidenziale** in data 23.10.2025 è stata fissata l'udienza del giorno 18 novembre 2025 per la discussione del ricorso, concedendo termine fino a quindici giorni prima dell'udienza per la

presentazione di memorie e documenti, e il ricorso ed il decreto sono stati comunicati al Pubblico Ministero ed all'amministrazione comunale di Lavello (PZ).

5. In data 16.11.2025 è stato effettuato un **deposito tardivo di documenti** nel fascicolo informatico, in specie:

a) una istanza di accesso ex artt.22 segg. L.241/1990 in data 12.11.2025, presentata al Comune di Lavello avente ad oggetto "gli estremi di pubblicazione all'albo pretorio on line ovvero il numero di pubblicazione, la data di inizio e la data di fine" del decreto sindacale n. 496/2019;

b) la risposta del Comune, in data 14.11.2025, con cui sono state trasmesse le informazioni a quest'ultimo fornite dalla ditta privata che si occupava della protocollazione e pubblicazione degli atti dell'ente (società HALLEY Informatica);

c) la nota della ditta privata suddetta, secondo cui *<<L'atto con protocollo n. 19576 del 29/11/2019, avente ad oggetto "Decreto del Sindaco n. 496 – Nomina dei consegnatari dei beni mobili del Comune e dei loro sostituti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 140 del vigente Regolamento di contabilità armonizzato", risulta privo di allegati e non vi è traccia di successive variazioni o integrazioni relative al suo inserimento.*

La pubblicazione riferita al suddetto documento risulta essere stata inserita nel programma Halley dei messi notificatori in data 29/11/2019, con il relativo documento allegato; tuttavia, la stessa è stata annullata prima della pubblicazione.

Conseguentemente, lo stato della pubblicazione risulta attualmente "da pubblicare", poiché nel programma Halley, al momento dell'effettiva

pubblicazione, lo stato viene aggiornato automaticamente in "pubblicata".

Si precisa, pertanto, che essendo la pubblicazione inserita annullata, il documento non risulta consultabile.>>

6. In sede di **pubblica udienza**, preliminarmente è stata autorizzata ex art.11 N.Att. c.g.c. l'acquisizione dei documenti tardivamente depositati nel fascicolo informatico in data 16/11/2025 dall'avv. BUSCICCHIO (sopra citati).

Quindi, il difensore costituito si è riportato agli scritti defensionali – rimarcando, in via subordinata, come l'iter amministrativo "non ordinario" del decreto sindacale n. 496 del 2019 di nomina dei consegnatari dei beni mobili tendesse ad escludere qualsiasi profilo di conoscibilità dello stesso da parte dei ricorrenti in opposizione – e ha concluso per l'improcedibilità o l'inammissibilità dei giudizi per resa del conto; ed il Pubblico Ministero ha insistito per la conferma dei provvedimenti monocratici opposti.

Al termine della discussione, la causa è passata in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

7. Preliminarmente, quanto alla **ammissibilità del ricorso in opposizione**, deve evidenziarsi che lo stesso è stato depositato in Segreteria in data 22.10.2025, nel rispetto del termine di cui all'art. 142 comma 1 c.g.c., ovvero trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell'impugnato decreto del Giudice designato n. 194/2025 in data 18.9.2025 (avvenuta in data 22.9.2025).

8. Nel **merito**, il ricorso è infondato per i motivi che seguono.

8.1. Anzitutto, la parte ricorrente afferma l'***insussistenza in astratto dell'obbligo di rendere il conto giudiziale*** a suo carico il ricorso, in forza della

normativa di settore che disciplina l'obbligo di custodia dei beni mobili di pubbliche amministrazioni.

In particolare, sotto il profilo oggettivo si afferma che il "debito di custodia" – e quindi l'obbligo di rendere il conto giudiziale – sussisterebbe solo in presenza di una gestione di magazzino che comporta carichi e scarichi di beni avuti in consegna, mentre la gestione e conservazione dei beni in uso presso gli uffici determinerebbe un semplice "debito di vigilanza", per il quale non è richiesta la resa del conto giudiziale, in forza dei principi generali desumibili dall'art.32 r.d. n.827/1924 e dagli artt. 6 e 10 d.P.R. n. 254/2002 (in tal senso può citarsi, oltre alle decisioni citate dalla difesa, Sez. giur. Marche n. 40/2025): nella concreta fattispecie, trattandosi di materiale di ufficio (armadi, computer e simili: cfr. sopra sub § 1.1.4 lett.c, cc) non vi sarebbe obbligo di custodia ma solo di vigilanza rispetto a tali beni.

Sotto il profilo soggettivo, poi, le norme citate indurrebbero ad una interpretazione restrittiva sia dell'art.93 d.lgs. n. 267/2000 – che individua come "agente contabile" chiunque "sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali" – sia del regolamento di contabilità dell'ente – che individua come "consegnatari" i responsabili dei singoli uffici – nel senso che essi dovrebbero riferirsi solo a chi ha debito di custodia e non di vigilanza su detti beni; per cui, essendo i responsabili dei Settori consegnatari di beni mobili ad uso di ufficio, per i quali non vi è debito di custodia, non potrebbero essere qualificati agenti contabili tenuti alla resa del conto.

L'argomentazione del ricorrente non può essere condivisa per i seguenti motivi.

8.1.1. Anzitutto, va premesso che nel regolamento di contabilità

dell'amministrazione comunale di Lavello (cfr. ricorso del P.M., Doc.3, Allegato G) è previsto espressamente che i responsabili dei Settori possano essere nominati non semplici utilizzatori finali con debito di vigilanza, ma veri e propri agenti contabili tenuti alla custodia dei beni (assoggettandoli all'obbligo di conto ed alla responsabilità contabile), in quanto prevede:

a) che i beni mobili dell'ente sono affidati ai "*consegnatari*" (art.137) cui "*possono essere affidati, anche congiuntamente: a) la custodia, la conservazione e la gestione dei beni; b) la gestione dei magazzini in cui sono ricoverati i beni per essere concessi in uso agli utilizzatori finali (...); c) la cura del livello delle scorte operative, delle apparecchiature informatiche e delle altre macchine in dotazione agli uffici (...)*" (art.138);

b) che "*vengono nominati consegnatari*" dei beni i responsabili dei settori (art.139) con decreto sindacale da notificare agli interessati e da trasmettere al responsabile del Servizio finanziario ed all'economo (art.140);

c) che essi rispondono a titolo di responsabilità contabile degli oggetti ricevuti con "*verbale di consegna*" "*relativamente al periodo in cui sono stati in carica*", salvo per mancanze o danni relativi agli oggetti, dopo il discarico o la regolare consegna o distribuzione a terzi dei beni (art.141).

Alla luce di queste inequivoche disposizioni, non può procedersi – come pretende la parte ricorrente – ad una interpretazione restrittiva del regolamento: esso indubbiamente prevede la possibilità di nominare veri e propri consegnatari con debito di custodia i responsabili dei Settori presso cui sono in uso i beni mobili di uso comune (arredi, computers etc.), e tale facoltà è stata certamente esercitata dall'Ente con il decreto n. 496/2019, con il quale i Responsabili dei sei settori all'epoca presenti nel Comune sono stati nominati

"consegnatari con debito di custodia" dei beni presenti nei loro uffici (cfr. *supra*, § 1.1.2 lett. a). Il problema, semmai, è verificare se i principi del r.d. n. 827/1924 (regolamento di contabilità di Stato) e del d.P.R. n. 254/2002 dettati in materia di agenti contabili (sicuramente applicabili agli enti locali in presenza di disposizioni dubbie o di mancanza di regolamentazione *ad hoc*, come ritenuto da parte della giurisprudenza) siano derogabili o meno con il regolamento di contabilità dell'ente o con atti individuali. In merito a tale questione, occorre considerare:

- la lettera dell'art. 93 comma 2 d.lgs. n. 267/2000 (che funge da norma a specialità rafforzata ai sensi dell'art. 1 comma 4 del medesimo d.lgs.) che individua come "agente contabile" chi "sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali" imponendogli di "rendere il conto della loro gestione": nozione ben più ampia di quella desumibile dagli artt. 29, 32 e 624 segg. r.d. n. 827/1924 e dagli artt. 6 e 10 d.P.R. n. 254/2002 (che presuppongono non una "gestione" ma una "consegna con debito di custodia", escludendo i "mobili d'ufficio");
- l'ampia discrezionalità riconosciuta agli enti nella nomina dei consegnatari, in quanto già il regolamento di contabilità di Stato prevedeva la possibilità di più agenti contabili da individuare a cura dell'amministrazione (artt. 22, 26, 624 comma 1, 625 r.d. n. 827/1934).
- l'autonomia regolamentare degli enti locali in materia di contabilità, sancita dall'art.152 d.lgs. 267/2000.

Tali principi consentono di affermare la discrezionalità dell'ente locale di derogare – nel suo ordinamento contabile interno – alle ordinarie regole in materia di individuazione dei consegnatari, ben potendo l'ente locale decidere

di rafforzare la tutela dei beni dell'amministrazione, nominando non meri agenti amministrativi ma agenti contabili veri e propri coloro che ricevono in consegna i beni ad uso di ufficio, onde assoggettarli ad un più pregnante ed incisivo obbligo di rendicontazione.

Sotto questo profilo, le eccezioni della parte ricorrente si manifestano infondate.

8.1.2. In ogni caso, la possibilità di qualificare la parte ricorrente come agente contabile di fatto *in concreto* (questione oltre esaminata), priva di rilevanza l'argomentazione difensiva: infatti, anche in assenza una formale investitura con nomina e passaggio di consegne (prevista dalle norme invocate dalla difesa di parte ricorrente a sostegno dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva), qualora un soggetto si ingerisca di fatto nella gestione di beni pubblici tale soggetto è comunque tenuto alla resa del conto giudiziale, per i motivi oltre precisati (cfr. § 8.2.3).

8.2. La parte ricorrente, inoltre, contesta l'***insussistenza in concreto dell'obbligo di rendere il conto giudiziale,*** in quanto il decreto sindacale di nomina dei responsabili dei settori come consegnatari sarebbe radicalmente inefficace in quanto non pubblicato sull'albo pretorio (come da attestazioni depositate dalla difesa: cfr. § 6) e non notificato agli interessati (e comunque non vi sarebbe stata la consegna dei beni con formale verbale, questione non sollevata nel ricorso introduttivo del presente giudizio), laddove tali adempimenti erano previsti nel decreto sindacale come condizioni di efficacia della nomina (cfr. § 1.1.2 lett. a).

L'assunto difensivo deve ritenersi infondato per i seguenti motivi.

8.2.1. In primo luogo, nel caso in esame la pubblicazione dell'atto sull'Albo

pretorio non rilevava ai fini della integrazione dell'efficacia del decreto sindacale di conferimento degli incarichi di consegnatario; infatti, attesa la sua rilevanza individuale e la previsione di apposita notificazione, non costitutiva una "deliberazione" da pubblicare obbligatoriamente nell'Albo pretorio a pena di nullità-inefficacia, ai sensi dell'art. 124 d.lgs. n. 267/2000, bensì costituiva un mero provvedimento da pubblicare a fini solo informativi, per trasparenza amministrativa ex d.lgs. n.33/2013.

Del resto, a solo titolo di precisione, presuntivamente tale pubblicazione sia stata in realtà effettuata (e che dunque l'atto sia divenuto valido ed efficace), e solo successivamente rimossa (per motivi ed in data ignoti), come emerge sia dal timbro apposto sul decreto sindacale (che riporta il periodo di pubblicazione di 15 giorni e il numero cronologico), sia dalle dichiarazioni rese dalla Responsabile del servizio finanziario (Vilonna) nella nota del 26.6.2025 (che riferisce di un "successivo" annullamento), sia dalla circostanza che tutti gli adempimenti successivi di consegna erano stati posti in essere (cfr. § 1.1.2 lett. a, § 1.1.4 lett. c), sia dalla stessa documentazione fornita dalla difesa, che – a parte la sua rilevanza probatoria – riconosce che i "messi notificatori" caricarono il provvedimento a sistema (il che, tra l'altro, induce a ritenere che fosse stato notificato), pur affermando che sarebbe stato annullato "prima della pubblicazione" (ma tale affermazione contraddice sia le prove prefate, sia la circostanza dell'avvenuto "caricamento").

8.2.2. In secondo luogo, anche qualora la pubblicità e la notificazione fossero requisiti di efficacia o validità di un provvedimento, una mancanza di pubblicazione e notificazione dovrebbe ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo nel momento in cui l'interessato venisse a conoscenza dell'atto;

ovvero, l'atto sarebbe comunque pienamente efficace nei confronti dell'interessato nel momento in cui lo stesso gli venisse di fatto comunicato. Nella concreta fattispecie, deve presumersi che i ricorrenti in opposizione avessero avuto conoscenza del decreto sindacale e che avessero preso in consegna i beni, in quanto si prevedeva espressamente la comunicazione della nomina come consegnatario ai responsabili di settore, gli inventari dei singoli uffici erano stati redatti nel contraddittorio con i responsabili di settore ed il piano della performance della responsabile del servizio finanziario era stato completamento attuato, e che comunque sono stati reperiti due verbali di consegna (cfr. § 1.1.2 lett. a, § 1.1.4 lett. c); anche senza considerare il documento prodotto dalla difesa che riferisce di un caricamento del provvedimento a sistema da parte dei "messi notificatori". A fronte di queste prove, il mancato rinvenimento di alcuni verbali di consegna e/o degli elenchi allegati deve ritenersi frutto di mera incuria amministrativa.

8.2.3. Infine, e soprattutto (trattasi di argomento dirimente), anche nell'ipotesi di provvedimento di nomina dei consegnatari inefficace per omissione della pubblicazione e/o per omessa notificazione dello stesso e/o per omesso passaggio di consegna dei beni (il che ben può essersi verificato, in particolare, nei casi in cui la parte ricorrente è stata nominata responsabile di settore *dopo* la revisione straordinaria dell'inventario, l'emissione del provvedimento sindacale e la sua iniziale notificazione al precedente responsabile di settore pro-tempore), resta il dato di fatto che i beni mobili indicati negli elenchi in atti erano quelli già di fatto in uso negli uffici indicati negli elenchi stessi, in quanto gli oggetti ivi elencati erano stati individuati nel contraddittorio con i responsabili di Settore pro-tempore, distinguendo i beni

non inventariati presenti ed i beni inventariati mancanti nel proprio ufficio (cfr. § 1.1.2 lett. a, § 1.1.4 lett. c). In altri termini, i beni indicati negli elenchi non erano stati consegnati *ex novo*, ma erano già presenti degli uffici del Settore V Lavori Pubblici, Ambiente e Servizi Esterni dell'amministrazione comunale di Lavello, a capo del quale – nell'esercizio finanziario 2019 – era nominato come responsabile il ricorrente (giusto decreto sindacale n. 462/2019: cfr. § 1.1.6).

Di tali beni, pertanto, a prescindere dalla presenza di una formale nomina come consegnatario e di una formale verbale di consegna dei beni, Raffaele LAGUARDIA aveva di fatto la gestione, in qualità di capo dell'ufficio (potendo distribuirne l'uso tra i singoli dipendenti in servizio presso il suo Settore).

Ne consegue che, se non fosse agente contabile di diritto (in base ad apposita nomina e formale consegna dei beni), la parte ricorrente sarebbe comunque qualificabile come *agente contabile di fatto*, che per legge è chiunque – anche senza formale investitura – si ingerisca negli incarichi attribuiti agli agenti formalmente incaricati della gestione dei beni di pubbliche amministrazioni (art. 74 r.d. n. 2440/1923, art. 178 r.d. n. 827/1924, art.93 d.lgs. n. 267/2000), come da giurisprudenza consolidata (Cass. Sez. Un. n. 20902/2022, n. 7640/2020, n. 13330/2010) ed in quanto tale è comunque tenuto alla resa del conto giudiziale (c.d. conto speciale, non dovuto in via ordinaria: art. 34 del previgente r.d. n. 1038/1939, art. 147 lett. e c.g.c; per un precedente circa l'affermazione dell'obbligo di resa del conto anche per l'agente contabile di fatto, in forza del mero maneggio, cfr. ad esempio Sez. Giur. Veneto n. 314/2022).

8.3. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve dichiararsi la parte ricorrente obbligata alla resa del conto giudiziale dell'agente contabile-consegnatario dei beni mobili del Settore V Lavori Pubblici, Ambiente e Servizi Esterni dell'amministrazione comunale di Lavello, esercizio 2019; va quindi respinto il ricorso avverso il decreto n. 194/2025 in data 18.9.2025 del Giudice designato. La immediata esecutività della presente decisione (ai sensi dell'art. 144, comma 1, c.g.c.) determina il venir meno della sospensione dell'esecuzione del decreto monocratico opposto (di cui all'art. 142 comma 2 c.g.c.), il quale pertanto dovrà quindi essere eseguito dai soggetti e nei termini ivi indicati, ovviamente con decorrenza di questi ultimi a partire dalla comunicazione della presente sentenza.

9. La novità delle questioni trattate impone la **compensazione delle spese** ex art. 31 comma 6 c.g.c. e 92 cpv c.p.c.

10. Ai sensi dell'art. 144, comma 2, c.g.c., la presente sentenza va **comunicata** dalla segreteria all'agente contabile, all'amministrazione da cui esso dipende ed al responsabile del procedimento indicati nel decreto nonché al Pubblico Ministero (comma 2).

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 9259 del registro di segreteria:

- respinge il ricorso in opposizione avverso il decreto n. 194/2025 in data 18.9.2025 del Giudice designato, di cui dichiara la esecutività nei sensi di cui in motivazione;
- compensa le spese;
- manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 18 novembre-4 dicembre 2025

IL PRESIDENTE ESTENSORE

(Dott. Luigi Cirillo)

Firmato Digitalmente

Depositata in Segreteria il 19 dicembre 2025

Il Funzionario responsabile

(Dott.ssa Angela Micele)

Firmato digitalmente